

**COPIA**



**UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA**  
Provincia di Viterbo

**Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario  
assunta con i poteri del Consiglio di Amministrazione**

**n. 105 del 9 agosto 2017**

O G G E T T O: Concessione porzione di pineta sita in Tarquinia in loc. Spinicci a favore del Circolo Santa Barbara per attività di camping. Proroga contratto. Determinazioni.

---

L'anno duemiladiciassette, addì nove del mese di agosto, alle ore 13,00 nella sede di questa Università Agraria.

Il Dott. Mario VENANZI, Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. T00014 del 20 gennaio 2017, tratta l'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Dott. Rossano CEA

OGGETTO: Concessione porzione di pineta sita in Tarquinia in loc. Spinicci a favore del Circolo Santa Barbara per attività di camping. Proroga contratto. Determinazioni.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

### **PREMESSO CHE:**

- attualmente il Circolo Santa Barbara di Viterbo, è concessionario di una porzione di pineta dell'Ente situata in Tarquinia in loc. Spinicci con superficie di Ha 2.41.50 censita al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 547 Cat. D/8 per l'esercizio di attività di camping in virtù del contratto in essere rep. Ente n. 1229 sottoscritto in data 29.07.2009, in esecuzione della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 115 del 10.06.2009;
- il contratto rep. 1229 del 29.07.2009 di cui sopra reca scadenza al 24.05.2018;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del sopramenzionato contratto rep. n. 1229 del 29.07.2009, la durata contrattuale è prorogabile per ulteriori nove anni su richiesta del Circolo Santa Barbara inoltrata all'Ente almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale;

VISTA l'istanza inoltrata dal Circolo Santa Barbara, in persona del Presidente pro tempore, acquisita al protocollo in data 12.07.2017 con n. 879 con la quale viene richiesta la proroga di anni nove della durata del rapporto contrattuale, appunto ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto in essere;

RILEVATO dalla medesima nota di cui sopra che il Circolo Santa Barbara richiede la riduzione della fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali all'importo di una sola annualità, in ragione degli investimenti migliorativi eseguiti dal Circolo Santa Barbara sull'area camping, anche a salvaguardia del patrimonio boschivo;

PRESO ATTO dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 115 del 10.06.2009 che la possibilità di riduzione della garanzia all'importo di una sola annualità è legata all'esecuzione, nell'ambito del corrente periodo contrattuale, di interventi migliorativi dell'area pinetata (es. diradamenti spalcatore) o interventi di potenziamento delle strutture finalizzati ad una più razionale fruizione dell'area camping per un importo pari almeno ad una annualità di canone e comprovati da idonea documentazione di spesa, clausola recepita all'art. 10 commi 3-4-5 del contratto in essere di cui alle premesse;

VISTA la documentazione prodotta dal Circolo Santa Barbara a corredo della sopramenzionata istanza ns. prot. 879/2017 in relazione ai sopramenzionati interventi migliorativi dell'area pinetata e di potenziamento delle strutture;

RITENUTO dare seguito alla richiesta del Circolo Santa Barbara e disporre proroga della durata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto vigente, rinegoziando il canone di concessione annuo in merito al quale si ritiene applicare un aumento contenuto in misura del 3% (treper cento), considerando che il canone annuo è stato assoggettato dall'origine ad una lievitazione annua del 2%, misura di aumento superiore alla media degli indici di rivalutazione annua vigenti e ferma comunque la lievitazione annua in

misura del 2% dall'anno 2019 per l'intero periodo di proroga della durata contrattuale della concessione che pertanto comporta un incremento considerevole dell'importo del canone;

CONSIDERATA inoltre la successiva istanza del Circolo Santa Barbara di cui alla nota acquisita al protocollo in data odierna con n. 999 con la quale, in persona del Presidente, richiede di anticipare la scadenza del nuovo contratto al mese di gennaio 2027, data entro la quale l'area della pineta in loc. Spinicci oggetto di concessione dovrà pertanto essere rilasciata e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente;

RITENUTO non sussistano ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza del Circolo Santa Barbara e pertanto contemplare la scadenza del periodo di proroga della concessione al termine anticipato del 31.01.2027, termine entro il quale l'area con sovrastanti strutture dovrà essere rilasciata dal Circolo Santa Barbara con le modalità di cui all'allegato schema di contratto, affinché rientri nella piena disponibilità di questa Università Agraria;

RITENUTO inoltre rideterminare il canone annuo considerando altresì l'incidenza dell'Imposta Municipale Propria relativa all'area oggetto di concessione, nonché ridurre la fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali all'importo di una sola annualità, atteso che la documentazione trasmessa testimonia interventi per un importo maggiore a quello di una annualità di canone;

RILEVATO pertanto che il canone annuo di concessione da applicare per il nuovo periodo di proroga del contratto contemplando i predetti fattori di incidenza, è pari ad € 21.916,06 oltre I.V.A., se dovuta, canone che verrà corrisposto, a decorrere dall'anno 2018, per il 50% entro il 31 luglio e per il residuo 50% entro il 15 settembre di ogni anno del periodo di proroga contrattuale della concessione;

DATO atto altresì che, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11 dello schema di contratto, questa Università Agraria non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in essere, né rimborserà alcuna spesa per migliorie che verranno apportate dal Circolo Santa Barbara nel corso del periodo di proroga di cui al presente provvedimento;

RIBADITO che in ordine all'area pinetata in loc. Spinicci oggetto di concessione è intervenuta autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 2141 del 21.03.1995 che ha pertanto sollevato temporaneamente il gravame civico;

RIBADITO altresì che con deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 4.12.2008 è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Tarquinia per "Inserimento aree per campeggi" variante già adottata dal Comune di Tarquinia con deliberazione consiliare n. 5 del 3.02.1998;

VISTA la relazione corredata di elaborati tecnici a firma del Geom. Giancarlo Buzzi di Viterbo acquisita al protocollo dell'Ente in data 31.07.2017 con n. 958 relativa alle strutture realizzate presso l'area pinetata in concessione al Circolo Santa Barbara per una migliore fruizione dell'area camping, relazione dalla quale emerge l'imminente programmato pagamento dell'oblazione ai fini del conseguimento del permesso a costruire in sanatoria;

VISTO l'allegato schema di contratto che si compone di n. 20 articoli;

ACQUISITO il visto di regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b Legge 7.12.2012 n. 213 dal responsabile del Servizio interessato che rileva che il provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

### **DELIBERA**

*per le motivazioni espresse in narrativa qui integralmente richiamate*

Disporre proroga del contratto per ulteriori nove anni a favore del Circolo Santa Barbara con sede in Viterbo in Via Valerio Tedeschi n. 22 in merito alla concessione della porzione di pineta attrezzata dell'Ente in loc. Spinicci in Comune di Tarquinia con superficie di Ha 2.41.50 censita al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 547 Cat. D/8, come identificata nell'allegata planimetria, per l'esercizio di attività di camping.

Rideterminare in € 21.916,06 oltre I.V.A., se dovuta, il canone annuo di concessione dell'area pinetata con sovrastanti strutture sita in loc. Spinicci, sulla base di quanto argomentato in narrativa, quale canone che verrà corrisposto, a decorrere dall'anno 2018, per il 50% entro il 31 luglio e per il residuo 50% entro il 15 settembre di ogni anno del periodo di proroga contrattuale della concessione.

Ribadire altresì che, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 11 dello schema di contratto, questa Università Agraria non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in essere, né rimborserà alcuna spesa per migliorie che verranno apportate dal Circolo Santa Barbara nel corso del periodo di proroga di cui al presente provvedimento, migliorie che, riferite alle strutture fisse presenti legittimamente realizzate, rimarranno acquisite a titolo gratuito alla proprietà dell'Ente al termine del periodo di concessione.

Ridurre la fidejussione a garanzia degli obblighi contrattuali, per le motivazioni di cui in narrativa, all'importo del canone netto della prima annualità del nuovo periodo contrattuale.

Approvare l'allegato schema di contratto che si compone di n. 20 articoli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si configura analogo al contratto vigente nella sostanza dei contenuti, fatti salvi gli aspetti rinegoziati, come previsto appunto dal contratto in essere.

Ribadire che il periodo di proroga contrattuale della concessione decorre dal 25.05.2018 al 31.01.2027, termine entro il quale l'area della pineta in loc. Spinicci oggetto di concessione dovrà pertanto essere rilasciata e rientrare nella piena disponibilità di questo Ente.

Autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula del contratto.

Rendere noto che il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Rossano Cea.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Demandare ai Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario-Personale-URP, ognuno per le rispettive competenze, l'adozione degli altri atti di esecuzione del presente provvedimento.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e per territorio nei modi e nei termini previsti dalla legge dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

## UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

### CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA PINETATA IN LOC. SPINICCI IN TARQUINIA PER ATTIVITA' DI CAMPING A FAVORE DEL CIRCOLO SANTA BARBARA DI VITERBO

L'anno duemila\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede dell'Università Agraria di Tarquinia e nell'ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico

#### SONO PRESENTI

**Dott. Rossano Cea**, nato a Civitavecchia (RM) l'11 maggio 1970, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dell'Università Agraria di Tarquinia – d'ora in poi anche Ente - con sede in Tarquinia via G. Garibaldi n. 17, - C.F. 00076220565, come lo stesso dichiara, per conto e nell'interesse della quale interviene al presente atto essendovi legittimato in virtù del decreto del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e

**Sig. Antonio Pascucci**, nato a Viterbo il 31 marzo 1945 C.F. PSCNTN45C31M082K, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Circolo S. Barbara – d'ora in poi anche concessionario - con sede in Viterbo – Via Valerio Tedeschi n. 22, - P. I.V.A. 00700860562 – in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante in virtù della nomina di cui al verbale di assemblea del \_\_\_\_\_,

i quali

#### PREMESSO CHE:

- attualmente il Circolo Santa Barbara è concessionario di un'area pinetata dell'Ente in loc. Spinicci con superficie di Ha 2.41.50 censita al Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 547 Cat. D/8 per l'esercizio di attività di camping in forza della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 96 del 12.05.2009, come integrata con successiva deliberazione della Giunta Esecutiva n. 115 del 10.06.2009;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto in essere rep. 1229 del 29.07.2009, la durata contrattuale è prorogabile per ulteriori nove anni su richiesta del Circolo Santa Barbara inoltrata all'Ente almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.07.2017 con n. 879, il Circolo Santa Barbara di Viterbo ha richiesto la proroga di anni nove della durata del rapporto contrattuale, appunto ai sensi dell'art. 1 comma 3 del contratto in essere;
- con deliberazione del Commissario straordinario n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta proroga della durata del rapporto contrattuale in ordine alla porzione di pineta in loc. Spinicci sopra identificata per l'esercizio di attività di camping;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

1. L'Università Agraria di Tarquinia, come sopra costituita e rappresentata, concede a favore del Circolo Santa Barbara, come sopra costituito e rappresentato, una porzione di terreno pinetato con superficie di Ha. 2.41.50 sito in località Spinicci in Comune di Tarquinia, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 19, particella 547 Cat. D/8, con destinazione d'uso "Attività turistiche, ricreative e collaterali", giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 4.12.2008, meglio identificata nella planimetria che si allega e che fa parte integrante

del presente atto, già recintata, confinante con restante parte di proprietà dell'Ente per tre lati e con attigua porzione di terreno fatto oggetto di concessione a favore del Circolo Arci Uisp CRAL S. Rosa.

2. La concessione è finalizzata all'esercizio di attività di camping.
3. Il canone di concessione annuo viene rideterminato in € **21.916,06** (Euro ventunomilanovecentosedici/06) oltre I.V.A. 22%, se dovuta, annualmente rivalutabile ai sensi del successivo art. 2, per la durata di nove annualità decorrenti dal 25.05.2018 e con scadenza anticipata al 31.01.2027, fermo l'obbligo di pagamento in misura integrale del canone relativo all'ultima annualità.
4. Il contratto, comunque, si intenderà automaticamente risolto, senza alcuna formalità di disdetta, alla scadenza del 31.01.2027 di cui al comma precedente.
5. La durata del presente contratto non è prorogabile né rinnovabile.
6. Il CRAL S. Rosa comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento all'Ente la data e l'ora per la riconsegna dell'area almeno sette giorni prima, comunque entro il termine del 31.01.2027, nell'intesa che si procederà in tale sede alla stesura di un verbale di consistenza delle opere realizzate.

## **Art. 2**

1. Le parti convengono che il canone di concessione di cui all'art. 1 comma 3 verrà aggiornato annualmente, automaticamente e senza richiesta dell'Ente, nella misura fissa del **2%** (dueper cento) a decorrere dall'anno 2019.

## **Art. 3**

1. Il canone di concessione annuo dovrà essere corrisposto, a decorrere dall'anno 2018, per il 50% entro il 31 luglio e per il residuo 50% entro il 15 settembre di ogni anno del periodo di proroga contrattuale della concessione mediante versamento presso la Tesoreria dell'Ente.
2. Il concessionario non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento.

## **Art. 4**

1. E' fatto espresso divieto di subconcessione o cessione anche parziale e a qualsiasi titolo del terreno.
2. Il Circolo Santa Barbara può effettuare a proprie spese ulteriori opportune modifiche e i lavori necessari per una razionale fruizione dell'area camping nel rispetto della destinazione d'uso e della normativa vigente di settore conseguendo a propria cura e spese tutti i nulla osta e/o autorizzazioni presso gli uffici competenti all'uopo preposti.
3. Il Circolo Santa Barbara è tenuto a conseguire a propria cura e spese il permesso a costruire in sanatoria in merito alle opere realizzate, nonché al pagamento della prevista oblazione, nel corso del presente periodo di concessione.
4. L'Ente tuttavia non rinfonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in essere, né rimborserà alcuna spesa per migliorie che verranno apportate dal Circolo Santa Barbara nel corso del periodo di proroga di cui al presente contratto e le medesime rimarranno acquisite a titolo gratuito al patrimonio dell'Ente.

## **Art. 5**

1. In caso di scioglimento del Circolo Santa Barbara per cessazione dell'attività o per altre cause, il terreno con sovrastanti strutture ritornerà nella piena disponibilità dell'Ente senza

che il concessionario possa accampare diritti di sorta sulle opere realizzate, né pretendere il rimborso di spese per qualsiasi titolo, motivo, causa e/o ragione.

#### **Art. 6**

1. L'Ente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero arrivare a terzi dall'uso del terreno.

#### **Art. 7**

1. L'Ente si obbliga a concedere agli utenti del Circolo Santa Barbara il passaggio pedonale per consentire l'accesso alla spiaggia sul proprio terreno.
2. L'Ente si riserva di richiedere al Circolo Santa Barbara una partecipazione alle spese per interventi di riqualificazione della strada di accesso all'area pinetata e all'arenile così come per interventi di ricarica della sede stradale in misura comunque non superiore al 5% (cinquepercento).
3. Il Circolo Santa Barbara, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di partecipare alle spese nella misura convenuta in ordine agli interventi di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 8**

1. E' fatto espresso divieto di danneggiamento delle piante di pino esistenti: per ogni pianta danneggiata, il Circolo Santa Barbara, oltre che essere sottoposto agli accertamenti contravvenzionali in base alla normativa vigente in materia forestale, corrisponderà all'Ente una penale di € 200,00 (duecento/00).
2. Il Circolo Santa Barbara è responsabile della conservazione delle piante per tutta la durata del presente contratto.

#### **Art. 9**

1. Il Circolo Santa Barbara resta obbligato a condurre la lotta contro la processionaria del pino (Taumea Thapea Processionaria) mediante sparo diretto nei nidi con munizionamento ordinario o antiparassitario oppure mediante l'utilizzo dei feromoni o con altre modalità di intervento ammesse dalla normativa vigente.
2. La lotta al parassita della processionaria dovrà essere condotta nel periodo 15 gennaio – 28 febbraio di ogni anno.
3. La lotta dovrà essere condotta dal Circolo Santa Barbara, a propria cura e spese nei confronti di qualsiasi altro parassita del pino animale o vegetale, incluso il blastofago del pino (*tomicus destruens*).
4. Nel caso in cui il Circolo Santa Barbara non provvedesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'Ente potrà intervenire in via sostitutiva addebitando al concessionario la spesa sostenuta.
5. Parimenti il Circolo Santa Barbara è tenuto in via esclusiva ad eseguire gli interventi colturali che si rendessero necessari presso l'area pinetata.
6. L'Ente, per il tramite del Servizio Tecnico, potrà effettuare tutti i sopralluoghi che riterrà opportuni, unitamente ai funzionari dei competenti uffici a livello comunale, provinciale e regionale, al fine di verificare la buona conservazione e lo sviluppo delle piante di pino e gli interventi colturali eventualmente necessari con oneri in ogni caso a carico del Circolo Santa Barbara.

#### **Art. 10**

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Circolo Santa Barbara costituisce deposito cauzionale per l'importo di **21.916,06** (Euro



ventunomilanovecentosedici/06), pari al valore della prima annualità del canone di concessione netto, mediante versamento presso la Tesoreria dell'Ente, oppure mediante fideiussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito.

2. Qualora il deposito venga costituito mediante fidejussione bancaria, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. Civ. e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.
3. Il Circolo Santa Barbara dovrà eseguire a propria cura e spese, nel corso del nuovo periodo contrattuale, interventi colturali migliorativi dell'area pinetata (es. diradamenti spalature) e potrà eseguire interventi di potenziamento delle strutture finalizzati ad una più razionale fruizione dell'area camping.

#### **Art. 11**

1. L'Ente non rifonderà alcuna spesa per migliorie apportate all'area della pineta nel corso del periodo contrattuale in scadenza il 24.05.2018, né rimborserà alcuna spesa per migliorie di qualsiasi sorta che verranno apportate dal Circolo Santa Barbara nel corso del periodo di proroga di cui al presente contratto, migliorie che, riferite alle strutture ed impianti fissi presenti legittimamente realizzati, rimarranno acquisite a titolo gratuito alla proprietà dell'Ente al termine del periodo di concessione, con rinuncia fin da ora da parte del Circolo Santa Barbara ad ogni pretesa in merito.
2. L'Ente, con atto motivato da esigenze inderogabili di utilizzo diretto e continuativo dell'area oggetto di concessione per attività diverse da quelle previste, oppure in base a disposizioni normative o provvedimenti di Pubbliche Autorità che vietino o modifichino la destinazione d'uso dell'area medesima per l'esercizio delle attività cui è finalizzata, può richiedere ed ottenere la risoluzione del contratto.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per esigenze dell'Ente, il Circolo Santa Barbara avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di impianti fissi e/o lavori di costruzione di manufatti legittimamente realizzati successivamente al 25.05.2018 e regolarmente autorizzati dalle pubbliche autorità amministrative competenti.
4. Le spese di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarmente documentate da fattura.
5. Il rimborso delle spese di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verrà effettuato per il 100% del valore qualora sostenute nel corso dell'anno di risoluzione del contratto, nella misura dell'80% per le spese sostenute nell'anno precedente, quindi con decurtazione progressiva di un 20% ogni anno per la refusione delle spese relative alle opere eseguite negli anni precedenti.
6. Nel caso di risoluzione del contratto in forza di disposizioni normative o provvedimenti di Pubbliche Autorità, nessun rimborso spese o indennizzo a qualsivoglia titolo e per qualsiasi motivo, causa e/o ragione è dovuto al Circolo Santa Barbara da parte dell'Ente.
7. In ogni caso, il rimborso delle spese di cui al precedente comma 5 sarà riconosciuto da parte dell'Ente nella misura massima dell'importo netto dell'ultimo canone corrisposto.

#### **Art. 12**

1. Il deposito cauzionale si intende "infruttifero di interessi" e pertanto l'Ente, al momento della restituzione, dovrà corrispondere al Circolo Santa Barbara soltanto l'importo corrispondente al valore originario di costituzione.
2. Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale venga costituito mediante fideiussione bancaria, l'Ente si limiterà ad autorizzare lo svincolo della garanzia a seguito di esaurimento del rapporto derivante dal presente contratto, verificati gli adempimenti di cui al successivo art. 13 comma 2.

### **Art. 13**

1. Il Circolo Santa Barbara è pienamente consapevole dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree oggetto del presente contratto e, con la sottoscrizione del medesimo, accetta di conservarne il possesso senza eccezioni e/o riserve di qualsiasi tipo, per qualsiasi motivo, causa, titolo e/o ragione e solleva l'Ente da ogni responsabilità in merito.
2. Alla scadenza del contratto il Circolo Santa Barbara si impegna a riconsegnare le aree all'Ente libere da cose, animali e persone, ripristinando a propria cura e spese lo stato libero dei luoghi, fatta eccezione per strutture e impianti fissi legittimamente realizzati che rimarranno acquisiti a titolo gratuito alla proprietà dell'Ente.
3. In ipotesi di inottemperanza agli adempimenti di cui al precedente comma 2 da parte del Circolo Santa Barbara, l'Ente provvederà a propria cura ad eseguire le operazioni necessarie, trattenendo l'importo delle spese sostenute dal deposito cauzionale prima della restituzione, fatta salva rivalsa in ordine ad eventuali maggiori importi per spese e danni subiti.

### **Art. 14**

1. Il Circolo Santa Barbara si impegna a versare a favore dell'Ente, oltre il canone stabilito e gli eventuali oneri accessori di cui all'art. 7 comma 2, anche l'I.V.A., se dovuta.
2. Il Circolo Santa Barbara si impegna altresì a corrispondere all'Ente eventuali imposte e/o tasse relative all'area della pineta oggetto di concessione sopravvenute successivamente alla stipula del presente contratto, rinunciando fin da ora ad ogni eccezione in merito.

### **Art. 15**

1. Il Circolo Santa Barbara si impegna a garantire all'Ente l'accesso alle aree e agli impianti, al personale incaricato dall'Università Agraria per ogni esigenza di attività di verifica, di controllo e per ogni intervento necessario, di qualsiasi tipo, finalizzato a garantire l'integrità del patrimonio.

### **Art. 16**

1. Nessun obbligo e/o onere di qualsiasi tipo non previsto esplicitamente dal presente contratto potrà mai gravare a carico dell'Ente, salvo venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle forme e secondo le procedure previste dalla legge.
2. Pertanto, in forza di quanto disposto dal precedente comma 1, tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'Università Agraria sono esclusivamente quelli espressamente previsti dal presente contratto, con tassativa esclusione di ogni interpretazione estensiva.

### **Art. 17**

1. In caso di gravi inadempienze e/o di irregolare conduzione dei terreni pinetati oggetto del presente contratto, debitamente documentate da atti di Pubbliche Autorità, in violazione di norme di legge e/o regolamentari da parte del Circolo Santa Barbara, l'Ente può intervenire in via sostitutiva, in sede di autotutela, nei confronti del concessionario medesimo, a fronte dell'inerzia di quest'ultimo, per l'esecuzione dei lavori in danno e dichiarare risolto ad ogni effetto giuridico il presente contratto.
2. La spesa sostenuta per gli interventi in via sostitutiva di cui al precedente comma 1 verrà decurtata dal deposito cauzionale, fatta salva la ripetizione delle eventuali maggiori somme per eventuali maggiori danni.

### **Art. 18**

1. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di concessioni.

### **Art. 19**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, incluse le spese di registrazione, sono a carico esclusivo del Circolo Santa Barbara.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto, è competente il Foro di Civitavecchia.

### **Art. 20**

1. Il presente contratto è stato redatto di comune accordo tra le parti contraenti.
2. Il presente contratto consta di n. 20 articoli tutti conosciuti ed accettati incondizionatamente nel contenuto dalle parti contraenti e risulta scritto con stampa computerizzata su cinque pagine e fin qui della sesta.

Letto, confermato sottoscritto

Tarquinia, \_\_\_\_\_

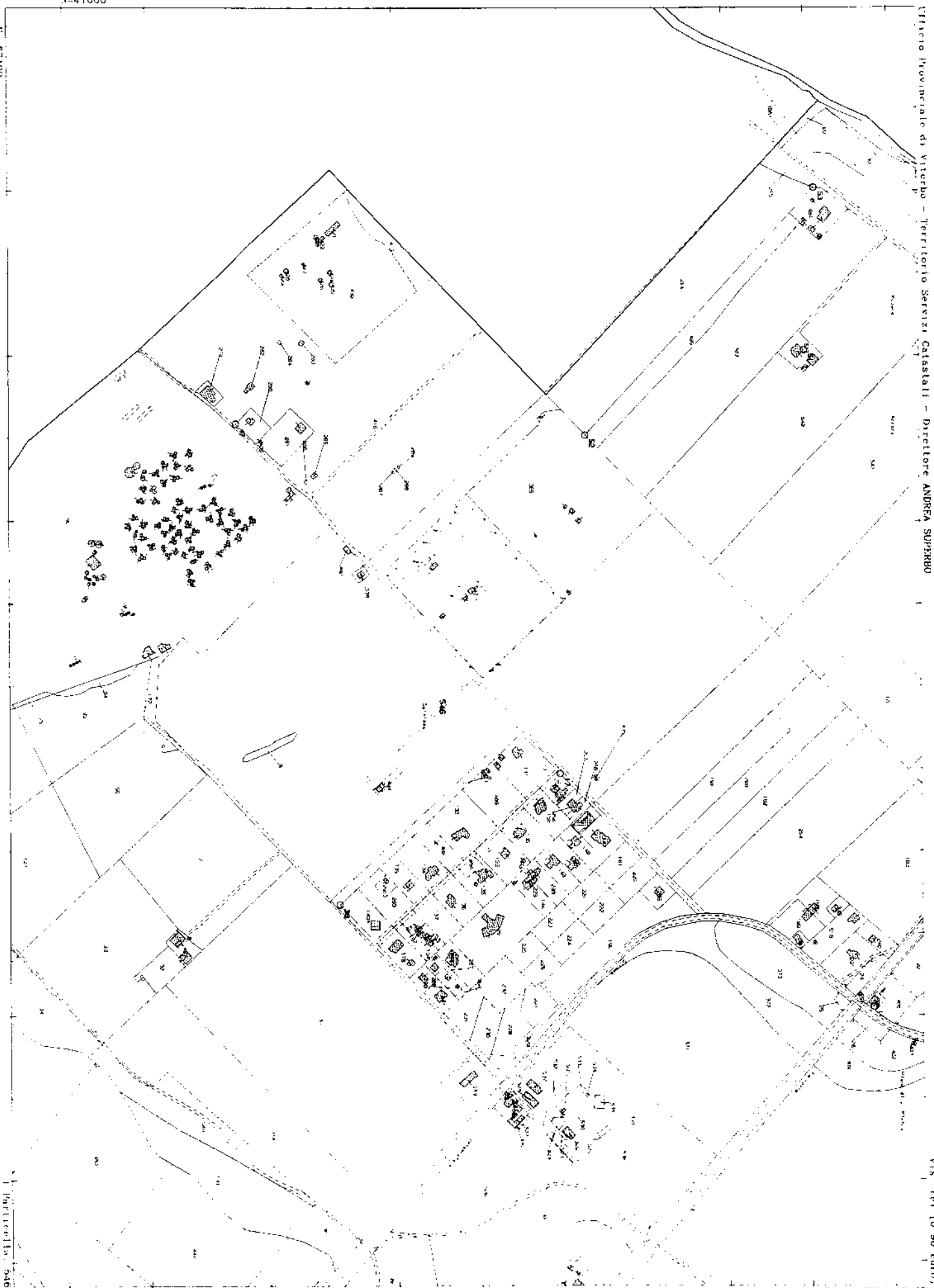
Circolo Santa Barbara  
Il Presidente  
Antonio Pascucci

Università Agraria di Tarquinia  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott. Rossano Cea

Ai sensi dell'art. 1341 II comma cod. civ. si intendono specificamente ed espressamente approvati gli artt. 3, 4, 5, 11, 13, 14 e 16 del presente contratto.

Circolo Santa Barbara  
Il Presidente  
Antonio Pascucci

Università Agraria di Tarquinia  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dott. Rossano Cea





# UNIVERSITA' AGRARIA DI TARQUINIA

## PROVINCIA DI VITERBO

---

TEL .0766/856016-858291-FAX 0766/857836 Via G. Garibaldi, 17-01016 TARQUINIA Codice Fiscale 00076220565

**Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213 e visto per la regolarità del procedimento amministrativo**

Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 9 agosto 2017

### **Servizio Tecnico**

Oggetto: Concessione porzione di pineta sita in Tarquinia in loc. Spinicci a favore del Circolo Santa Barbara per attività di camping. Proroga contratto . Determinazioni.

---

Visto per la regolarità del procedimento amministrativo – artt. 5 e 6 Legge 7.08.1990 n. 241

Tarquinia, 9 agosto 2017

*Il Responsabile del Procedimento*  
F.to Dott. Rossano Cea

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 9 agosto 2017

*Il Responsabile del Servizio Tecnico*  
F.to Dott. Rossano Cea

---

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) Legge 7.12.2012 n. 213).

Tarquinia, 9 agosto 2017

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Personale e U.R.P.*  
F.to Maria BELLUCCI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

Il Commissario Straordinario  
f.to Dott. Mario VENANZI

Il Segretario  
f.to Dott. Rossano CEA

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tarquinia, li 11 1 AGO. 2017



Il Segretario  
Dott. Rossano CEA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente provvedimento è pubblicato online sul sito www.agrariatarquinia.it – sezione Albo Pretorio di questo Ente dal 11 1 AGO. 2017 al 26 AGO. 2017

Tarquinia, li 11 1 AGO. 2017

Il Segretario  
Dott. Rossano CEA